

Deliberazione n.

___/2020

del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Istanza di rivisitazione del provvedimento di decadenza dalla graduatoria di candidati idonei nella selezione per Operatori qualificati, parametro n. 140, del candidato Z.M.

ALLEGATI:

Il Direttore Generale f.f., di concerto con il Direttore Amministrativo f.f., riferisce e propone quanto segue:

- in esecuzione della deliberazione n. 83, adottata dal C.d.A. nella seduta del 07 settembre 2020, sono state avviate le procedure per gli accertamenti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del possesso dei requisiti, onde procedere all'assunzione di n. 8 Operatori qualificati, parametro retributivo 140 ex CCNL, da inquadrare nel Settore manutenzione, attingendo a scorrimento dalla graduatoria di merito, in corso di validità, approvata dal Consiglio di Amministrazione nel giugno del 2019 a seguito espletamento della relativa selezione pubblica;
- tra i candidati collocati utilmente in graduatoria vi è il Sig. Michele Zingaropoli e, nel corso degli accertamenti propedeutici alla sua assunzione, dal certificato del competente Casellario giudiziale è emerso che, per un fatto commesso nel 1996, lo stesso nel 1998 era stato attinto da una sentenza di applicazione della pena su richiesta per ricettazione (ex art. 648, comma 2, c.p.) e per l'effetto era stato condannato ad una pena di tre mesi di reclusione e multa di lire 300.000, con beneficio della sospensione condizionale della pena;
- con raccomandata del 21 ottobre 2020 - prot. az. n. 17088 - è stata comunicata al Sig. Zingaropoli la decadenza dalla graduatoria di merito e l'impossibilità di procedere alla sua assunzione in servizio per mancato possesso del requisito di cui all'art. 1, lett. C del bando della selezione pubblica;
- il candidato ha impugnato tale determinazione in via amministrativa per il tramite del suo legale, Avv. Massimiliano Del Vecchio, il quale con nota del 30 ottobre 2020 (prot. az. n. 17.933) ha rappresentato che il suo assistito non ha mai riportato una condanna penale, avendo richiesto l'applicazione del patteggiamento, con la conseguenza che il reato si sarebbe estinto per decorrenza del tempo stabilito dalla legge. Il citato Avvocato ha sostenuto, altresì, che le sentenze di patteggiamento, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 122/2018, *"non devono essere più dichiarate nelle domande di partecipazione ai concorsi pubblici"* e che, dunque, la stesse non sono ostative all'assunzione nel pubblico impiego. Alla luce delle predette motivazioni, ha intimato di procedere all'assunzione del suo cliente, prefigurando, in caso contrario, l'instaurazione di un giudizio;
- anche se le questioni sollevate dall'Avvocato Del Vecchio non possono trovare totale condivisione, è pur vero che, per le motivazioni di seguito rappresentate, nel caso di specie l'Azienda potrebbe essere coinvolta in un giudizio dagli esiti alquanto incerti;
- certamente non è condivisibile l'argomentazione che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p., non costituisca una condanna penale, avendo la giurisprudenza di legittimità e di merito specificato che la stessa è equiparata ad una condanna.

Appare inconferente, altresì, il richiamo al D.Lgs. n. 122/2018, in quanto l'art. 7 del citato decreto dispone che le sue norme hanno efficacia decorso un anno dalla pubblicazione in G.U. e, quindi, a far data dal 10 novembre 2019. Nel caso di specie, invece, il bando di concorso è stato pubblicato il 07 dicembre 2018 ed il riferimento legislativo, quindi, non può trovare applicazione;

- discorso a parte merita la doglianza della estinzione del reato ope legis per mera decorrenza del tempo, in quanto vi è giurisprudenza contrastante in merito: una parte di essa è concorde nel ritenere che l'estinzione del reato non sia automatica, occorrendo una dichiarazione di riabilitazione ad opera del Giudice dell'esecuzione, ex artt. 445 c. 2 o 460 c.5 c.p.p.; secondo un altro orientamento, invece, l'estinzione del reato, e dei relativi effetti ostativi all'assunzione, consegue al mero decorso del tempo ed alla mancata commissione di reati della stessa indole nei cinque anni successivi alla sentenza di applicazione della pena su richiesta. Tale secondo orientamento è stato di recente seguito anche dal TAR Lazio (sentenza n. 5820 del 1° giugno 2020) in un caso riguardante l'esclusione, a seguito di patteggiamento, di un candidato partecipante addirittura ad un concorso indetto dal Ministero della Difesa per le FF.AA.;
- nell'analisi della vicenda occorre considerare, altresì, alcuni aspetti che renderebbero sconveniente sottoporre l'Azienda all'alea di un giudizio, sebbene si tratti di rilievi allo stato non espressamente contestati dal legale di controparte, ma che potrebbero costituire motivo di ricorso giudiziale. L'aspetto attiene alla dizione letterale del bando che, letto in combinato disposto con il Regolamento per il reclutamento del personale all'epoca vigente, potrebbe essere interpretato, in virtù del *favor laboratoris*, nel senso che a rilevare dovrebbero essere soltanto le condanne per reati contro la P.A. o, in generale, solo per reati ostativi all'assunzione nel pubblico impiego. Il reato di ricettazione, per il quale è stato condannato il Sig. Zingaropoli, non rientra in tale categoria;
- a quanto sopra descritto, si aggiunga che di recente l'Amat è stata chiamata in giudizio per questioni non dissimili, in ognuno dei quali i Giudici interessati hanno accolto le domande dei lavoratori, dimostrando di preferire un'interpretazione meno rigida delle clausole del bando e del regolamento aziendale in relazione ai requisiti da possedere all'atto della candidatura. In un caso, l'Azienda è addirittura stata condannata al risarcimento del danno subito dal candidato per la mancata assunzione, danno questo commisurato ad un congruo numero di mensilità, ed alla spese di lite,
- per completezza di analisi, certamente non è di minor rilievo la circostanza che la condanna a carico del Sig. Zingaropoli risale ad oltre vent'anni fa ed è stato l'unico provvedimento di tal fatta a suo carico. Il reato per il quale è stato condannato, inoltre, è un'ipotesi meno grave di ricettazione per particolare tenuità del fatto. La particolare tenuità, così come prevista dall'art. 648, 2 comma c.p., attenua il delitto in questione e viene riconosciuta dal Giudice in considerazione alle modalità del fatto, alla personalità dell'imputato ed al valore della "res" ricettata. Nel caso di specie si tratta, in sostanza, di una rilevanza criminosa assolutamente marginale. Inoltre, tutti gli altri accertamenti effettuati a carico del candidato hanno dato esito positivo, ivi compreso quello in ordine ai carichi pendenti effettuato presso la competente Procura.

Tutto ciò premesso, ragionando in termini di convenienza e ragionevolezza, al fine di evitare l'alea di un giudizio ed un inutile aggravio di spese, si propone di autorizzare l'assunzione del Sig. Michele Zingaropoli, fermo restando l'accertamento preliminare della sua idoneità allo svolgimento della mansione specifica, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

(dott.ssa Maria Fabiola Menenti



IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(Dott. Pietro Carallo _____)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- visto lo Statuto aziendale;

A voti _____, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto narrato in premessa e, per l'effetto, autorizzare l'assunzione del Sig. Michele Zingaropoli, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno, nel profilo professionale di Operatore qualificato, parametro retributivo 140 ex CCNL 2000, fermo restando l'accertamento preliminare della sua idoneità allo svolgimento della mansione specifica, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 81/2008;
- di dare mandato alla Direzione Generale di curare tutti gli adempimenti successivi.